



ZANETTI s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI
27020 BORGO S. SIRO (PV) - V.le Artigianato, 2
Tel. 0382.874121 r.a. - Fax 0382.879042
E-mail: zanesrl@tin.it - P. IVA 01238040180
Sito Internet: www.zanettisrl.net

Del. C.C. n. 21
del 29/6/07

Allegato A
Rev. 3 del 05/06/2007

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CAPITOLATO TECNICO - ECONOMICO

**PROROGA DELLA CONCESSIONE AD IMPIANTARE E GESTIRE UNA
RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.
COSTRUZIONE, MESSA A NORME E MANUTENZIONE IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMITERIALE. AUTOMAZIONE
CANCELLI. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA A LED.**


ZANETTI srl
L'Amministratore Unico
Dott. Fabio Zanetti

SOMMARIO

Sez. A) Rapporti contrattuali

- Art. 1 - Proroga della concessione
- Art. 2 - Oggetto della concessione
- Art. 3 - Durata della concessione
- Art. 4 - Modalità di esecuzione degli impianti
- Art. 5 - Estensione della rete votiva agli ampliamenti
- Art. 6 - Opere straordinarie
- Art. 7 - Obblighi della concessionaria
- Art. 8 - Personale di servizio
- Art. 9 - Trasferimento della concessione
- Art. 10 - Responsabilità e garanzie
- Art. 11 - Penali
- Art. 12 - Stipulazione del contratto
- Art. 13 - Risoluzione del contratto
- Art. 14 - Revoca del contratto
- Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 16 - Diritti della Concessionaria
- Art. 17 - Comunicazioni
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Canone a carico del concessionario
- Art. 20 - Revisione tariffe
- Art. 21 - Modificazioni al disciplinare
- Art. 22 - Controversie

Sez. B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti

- Art. 1/B - Richiesta di allacciamento alla rete votiva
- Art. 2/B - Durata e scadenza dell'abbonamento
- Art. 3/B - Pagamenti
- Art. 4/B - Morosità
- Art. 5/B - Riattivazione di un'utenza
- Art. 6/B - Reclami
- Art. 7/B - Furti e manomissioni
- Art. 8/B - Interruzioni e sospensioni
- Art. 9/B - Rimborso rate
- Art. 10/B - Avvertenze per gli utenti
- Art. 11/B - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Sez.A) Rapporti contrattuali

Art. 1 - Proroga della concessione

Il Comune di **SAN VITTORE OLONA**, ai sensi dell' art. 143 comma 8 del nuovo Codice appalti D.Lgs 163/2006 (già art.19 comma 2-bis della Legge n.109/1994), proroga alla ditta **Zanetti s.r.l.** la concessione relativa alla costruzione e gestione dell'illuminazione elettrica votiva cimiteriale, già regolata con Del. C.C. n. 99 del 10/12/90 e conseguente Contratto del 22/02/1991. Il presente atto assorbe nonché sostituisce totalmente quanto già contenuto in tali atti.

Art. 2 - Oggetto della concessione.

La concessione in esclusiva, relativa alla costruzione e gestione dell'illuminazione elettrica votiva cimiteriale, viene prorogata al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario del rapporto convenzionale variato dai sotto citati nuovi vincoli attribuiti alla concessionaria:

- costruire, mettere a norme ai sensi della L. 46/90 e D.Lgs. 626/94 ed integrare l'impianto di illuminazione pubblica del cimitero;
- automatizzare il cancello principale di ingresso al cimitero ed elettrificare quello pedonale adiacente;
- implementare un nuovo sistema di illuminazione votiva a led, sostituendo tutte le lampadine esistenti nel cimitero ed adeguando le reti al nuovo sistema illumino-tecnico.

Tutte le opere sono dettagliatamente descritte e previste nel progetto esecutivo redatto in conformità alle norme C.E.I. 0-2 ed approvato dall' U.T.C., che allegato al presente atto ne forma parte integrante.

L' automazione dei cancelli nonché l'illuminazione pubblica esterno ai gruppi loculi, dovrà essere realizzato entro il 15 ottobre 2007, le restanti opere dovranno essere ultimate entro il 31/12/2007, compatibilmente e subordinatamente alla realizzazione delle connesse opere edili soggette ad altro appalto. Eventuali proroghe del termine ultimo di consegna degli impianti verranno concesse solo per motivate e documentate esigenze.

Al termine dei lavori la ditta dovrà fornire le dichiarazioni di conformità previste dalla L. 46/90.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione, sulla base del Piano Economico Finanziario di riequilibrio allegato, è prorogata per la durata di anni venti con decorrenza dalla data della firma del nuovo contratto.

Scaduta la concessione, tutti gli impianti elettrici (votivi e pubblici) in piena efficienza resteranno gratuitamente in proprietà al Comune, fatto salvo quanto previsto al seguente art. 5 per le reti costruite nell'ultimo quinquennio del contratto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli impianti

Gli impianti elettrici esistenti, votivi e pubblici, con tutte le relative

apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano, verranno consegnati alla concessionaria, che si impegna ad adeguarli alle vigenti prescrizioni sia legislative che della normativa C.E.I..

Ogni nuovo impianto dovrà essere eseguito in base ai dettami della L. 46/90, del D.P.R. 447/91 e delle norme C.E.I. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.

Gli impianti dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo. La realizzazione delle opere è comprensiva di ogni onere ad eccezione della fornitura di energia per il funzionamento degli impianti elettrici pubblici, che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Estensione della rete votiva agli ampliamenti

Se durante il corso del contratto l'Amministrazione Comunale farà e seguire ampliamenti degli impianti votivi, fino ai cinque anni precedenti la scadenza del contratto stesso, la concessionaria sarà tenuta ad integrare gli impianti, estendendoli alla zona di ampliamento previo ordine scritto e consegna da parte dell'Amministrazione alla concessionaria di copie dei progetti relativi agli ampliamenti stessi. Gli ampliamenti degli impianti votivi realizzati nell'ultimo quinquennio della concessione, in quanto non ammortizzabili, potranno invece essere riscattati al termine del contratto a prezzo di perizia o in alternativa, ai sensi dell' art. 143 D.Lgs. 163/2006, daranno diritto alla ditta di chiedere il riequilibrio economico-finanziario della concessione, da attuarsi anche tramite proroga della stessa. La concessione si intende estesa "ipso iure" a favore della ditta concessionaria, anche per gli eventuali futuri ampliamenti del cimitero o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

Negli edifici cimiteriali di futura costruzione (loculi, ossari, edicole funerarie, cappelle ecc.), la posa delle tubazioni per impianti elettrici votivi nonché tutte le connesse opere di assistenza muraria agli stessi, resteranno a carico dei costruttori edili. La fornitura delle scatole di derivazione, dei tubi e dei pozzetti resterà invece a carico della ditta concessionaria.

Art. 6 - Opere straordinarie

Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, la concessionaria dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti alle ditte edili incaricate di tali opere. Esse dovranno provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi. Ad opere edili concluse la concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona del civico camposanto.

Art. 7 - Obblighi della concessionaria

La concessionaria dovrà:

a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe;

b) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici pubblici

cimiteriali, esistenti e di futura costruzione, esonerando l'ente concedente da ogni responsabilità al riguardo;

c) effettuare la manutenzione ordinaria dei meccanismi di automazione dei cancelli di ingresso al civico Camposanto;

d) effettuare annualmente la pulizia di tutti i corpi illuminanti pubblici presenti all'interno del recinto cimiteriale;

e) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;

f) garantire interventi urgenti, cioè entro 48 ore dalla segnalazione, in caso di guasti ai sistemi di apertura automatici dei cancelli dei cimiteri o nel caso di spegnimenti di interi settori cimiteriali o dell'intero cimitero.

g) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo, entro massimo 10 gg dalla notifica;

h) redigere e presentare all' U.T.C., entro un anno dalla firma del contratto, uno studio di fattibilità in merito ad un eventuale implementazione di sistema foto-voltaico per l'alimentazione degli impianti elettrici pubblici e votivi cimiteriali.

i) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare;

Art. 8 - Personale di servizio

La concessionaria si impegna a servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale del Cimitero, nonché ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti le norme previste dal contratto nazionale di lavoro della propria categoria;

Art. 9 - Trasferimento della concessione

La concessionaria non potrà, senza autorizzazione del Comune con apposito atto deliberativo, trasferire la presente concessione ad altra società, eccezion fatta per modificazioni della propria ragione sociale o per decisioni di fusioni o scissioni che implicino come conseguenza il trasferimento d'Azienda, in ordine alle quali fattispecie si applicano le norme del Codice civile.

Art. 10 - Responsabilità e garanzie

La concessionaria si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00. Inoltre al fine di garantire il corretto adempimento dei lavori previsti al sopracitato art.2, la concessionaria depositerà una cauzione mediante polizza fidejussoria pari a €. 4.254,00 da svincolarsi ad opere di costruzione ultimate.

Art. 11 - Penali

Per violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti o dei tempi di intervento previsti nel precedente art. 7 verrà applicata, a discrezione dell' amministrazione ed in base alla gravità dell' inadempienza, una penale da €. 10 ad €. 100.

Qualora le infrazioni si dovessero ripetere più volte nell' arco temporale annuo, il Comune in osservanza del seguente art. 13 potrà unilateralmente risolvere il contratto.

Art. 12 - Stipulazione del contratto

La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dall'invito scritto che le sarà notificato dal Comune, pena la decadenza della concessione.

Le spese del contratto sono a carico della concessionaria.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Qualora i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili alla concessionaria, ovvero questa non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune potrà diffidarla a provvedere alla regolarizzazione, assegnandole all'uopo un congruo termine comunque non inferiore a 30 giorni.

Scaduto tale termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alle ingiunzioni intimatela e persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi sia verso gli utenti sia verso il Comune, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Revoca del contratto

In caso di revoca della contratto, per cause non imputabili alla ditta concessionaria, il Comune concedente dovrà corrispondere alla concessionaria una indennità secondo i contenuti di cui alla legge 2/4/2007 n. 40, che ha aggiunto il comma 1 bis all' art 21 quinquies L. n. 241/90.

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato in corso d'opera in tema di lavori pubblici, che sia comunque applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

Art. 16 - Diritti della Concessionaria

Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune o la ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali o i privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali) si impegnano ad avvertire il Concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori di scavo. Il concessionario è libero di farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.

Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune dovrà inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nel cimitero, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici. Il personale della concessionaria ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità

disposte dal presente disciplinare.

Art. 17 - Comunicazioni

La concessionaria dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno nonché casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione, o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.

Art. 18 - Tariffe

Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

L'utente verserà anticipatamente, una tantum, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo della seguente misura:

Ossari	per ogni lampadina	€. 5,50
Loculi	per ogni lampadina	€. 11,00
Tombe a terreno	per ogni lampadina	€. 11,00
Cappelle e cripte	per ogni lampadina	€. 22,00

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

- di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
- di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
- la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.

I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

Nel caso delle Cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta appaltatrice ed il proprietario.

Abbonamento annuo

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrisondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è fissata in €. 9,50.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Art. 19 - Canone a carico della Concessionaria

La concessionaria, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di Aprile di ciascun anno, un canone annuo forfetario posticipato di €. 805,41 + IVA.

Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico della Società

concessionaria.

Tale canone sarà variato delle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dalla concessionaria agli utenti.

Art. 20 - Revisione tariffe

Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto saranno rivedute in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione.

Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta della concessionaria, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti, dovrà essere dimostrata come descritto nel paragrafo precedente ed avrà effetto dopo 20 giorni dal ricevimento della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini ed eccezioni.

Art. 21 - Modificazioni al disciplinare

Qualunque altro accordo all'infuori del presente disciplinare deve risultare da apposito scritto firmato da ambo le parti contraenti e subordinato all'approvazione da parte degli organi comunali competenti.

Art. 22 - Controversie

Le vertenze che potessero sorgere tra il Comune e la Concessionaria sia durante l'esercizio, che al termine del contratto, saranno portate alla cognizione del Giudice della Giurisdizione sua propria.

B) Condizioni generali di abbonamento per gli utenti

Art. 1/B - Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Chiunque voglia fare installare luci votive su una qualsiasi tomba, dovrà sottoscrivere contratto con la concessionaria, versando la somma dovuta. Gli appositi moduli a stampa saranno forniti dalla concessionaria, che si riserva di dare corso alla domanda stessa dopo avere verificato se sia tecnicamente possibile eseguire l'impianto e che la percentuale di richieste, nella stessa zona cimiteriale, giustifichi economicamente l'estensione della rete elettrica alla zona in esame.

L'abbonato firmata la richiesta di allacciamento, implicitamente autorizza la ditta a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica. La concessionaria permetterà agli Utenti di sottoscrivere le richieste di abbonamento, pagare i relativi canoni ed avere le informazioni necessarie al buon andamento della gestione presso il locale che il Comune metterà gratuitamente a disposizione all'interno del Cimitero.

Art. 2/B - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata minima del contratto di abbonamento sarà di due anni e si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per un uguale periodo di tempo per tacito consenso, se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera, fax o e.mail diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale. L'abbonato dovrà tempestivamente comunicare alla concessionaria le proprie variazioni di indirizzo, sollevandola da ogni responsabilità in merito ad eventuali ricerche anagrafiche presso il Comune, che non verranno effettuate per motivi di privacy.

Art. 3/B - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare le rate alla concessionaria nel suo domicilio legale, anche con mezzo postale, nei dieci giorni successivi alla scadenza della rata.

Art. 4/B - Morosità

Trascorsi i dieci di tolleranza accordati all'abbonato senza che questi abbia provveduto al pagamento della rata, la concessionaria dovrà spedire un avviso di pagamento gravando l'utente della mora e delle maggiori spese di spedizione e d'ufficio.

Trascorsi altri trenta giorni dalla spedizione dell'avviso senza che l'abbonato abbia ottemperato al pagamento della rata, la concessionaria potrà, senza ulteriori preavvisi, sospendere l'erogazione di corrente ed anche disattivare o togliere l'impianto. A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, la concessionaria incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

Art. 5/B - Riattivazione di un'utenza

Il ripristino della corrente, tolta alla scadenza del contratto, per danni causati dall'abbonato, o per sua morosità, potrà essere accordato dopo il pagamento delle nuove spese di allacciamento, di rimborso danni, e, nei casi di morosità, di versamento delle rate dovute e non pagate, gravate di

interessi, mora, spese d'ufficio, di spedizione, di sollecito ed altre spese documentabili.

Art. 6/B - Reclami

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto alla ditta concessionaria, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento. I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti. Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, la concessionaria collocherà all'ingresso del cimitero un contenitore di idoneo materiale antideterioramento nel quale depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

Art. 7/B - Furti e manomissioni

La ditta concessionaria non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

Art. 8/B - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani incendi e distruzioni, ecc. non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese né di sospendere il pagamento delle rate.

Art. 9/B - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

Art. 10/B - Avvertenze per gli utenti

E' severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 11/B - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Gli utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m..
Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'utente autorizza la concessionaria al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del D.Lgs 196/2003 e per i soli fini connessi alla corretta gestione della lampada votiva.